

La rivista delle operazioni straordinarie n. 3/2025

L'utile della liquidazione della quota sociale di Srl costituita in usufrutto spetta all'usufruttuario: Cassazione n. 11170/2024

Cosimo Zuccaro – avvocato tributarista

Francesca Cecchin – dottore commercialista e revisore contabile

Nel presente contributo viene esposta la posizione della Corte di Cassazione, [sentenza n. 11170/2024](#), secondo la quale nel caso in cui la quota sociale di una Srl sia costituita in usufrutto, le somme ricavate dalla liquidazione volontaria della società, costituenti un utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote, spettano all'usufruttuario; per l'effetto il rapporto d'imposta avente a oggetto tale utile sorge tra l'Amministrazione e l'usufruttuario. Nel presente contributo vengono ripercorse sinteticamente le ragioni sostenute dal nudo proprietario in sede di ricorso, nonché le argomentazioni fornite dalla Suprema Corte a sostegno del principio di diritto. È stata, altresì, ripercorsa la tesi (opposta) sostenuta dalla Commissione società del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie con le massime H.I.27 (per le Srl, analoga, I.I.32). Infine, sono state esposte talune considerazioni conclusive in chiave critica e sono stati offerti alcuni suggerimenti di ordine pratico nel tentativo di dirimere a monte il sorgere di eventuali problematiche sul punto.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 11170/2024

La sentenza della Corte di Cassazione n. 11170/2024 ha a oggetto il caso di una liquidazione di società costituita in forma di Srl, con il capitale e la somma eccedente versati dalla società estinta al socio nudo proprietario (i.e. redditi derivanti dalla liquidazione della società).

Il ricorrente, socio nudo proprietario, presentata la dichiarazione modello Unico 2003, completo di quadro RM "redditi a tassazione separata" con indicazione dei redditi derivanti dalla liquidazione della società, con indicazione del credito di imposta; e la successiva istanza di rimborso, vista l'inerzia della Agenzia delle entrate, propose ricorso contro il silenzio rifiuto alla citata istanza di rimborso.